

InfoPac, la nuova Politica agricola e il greening

Una delle novità più importanti introdotte con la nuova Pac è rappresentata dal greening. A livello nazionale si sta elaborando il decreto di applicazione della nuova Pac derivante dalle scelte frutto dell'accordo provvisorio della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014. In particolare, al fine di illustrare la bozza di decreto, sono state effettuate due riunioni presso il Ministero; la prima il 14 luglio con le organizzazioni professionali e a seguire il 16 luglio con le Regioni.

Le scelte che l'Italia deve prendere per l'attuazione nazionale e, quindi, la stesura del decreto sono imminenti dato che dovranno poi essere comunicate a Bruxelles entro il primo agosto. Nonostante l'avvio del regime dei pagamenti diretti si avrà a partire dal 2015, in realtà per l'agricoltore i tempi risultano molto più stretti, soprattutto per quanto riguarda il greening. Infatti, già con l'avvio dell'annata agraria l'agricoltore dovrà prevedere cosa inserire nel piano colturale per potersi poi trovare in regola con quanto previsto dal greening.

Ormai tutti noi abbiamo ben chiaro che il greening consiste di pratiche che l'agricoltore deve seguire per poter usufruire del pagamento. In particolare abbiamo: diversificazione delle colture; mantenimento dei prati permanenti; aree di interesse ecologico. In alternativa gli agricoltori possono decidere di applicare le pratiche equivalenti, cioè quelle pratiche che apportano gli stessi benefici per il clima e l'ambiente e che sono elencate nel testo di base. Per gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica, invece, il greening si considera già rispettato.

La diversificazione si applica alle superfici a seminativo superiori a 10 ettari, con due colture per le superfici comprese tra 10 e 30 ettari (in questo caso la coltura principale può occupare al massimo il 75 per cento della superficie) e tre colture se i seminativi superano i 30 ettari (in questo caso la coltura principale non può occupare più del 75 per cento dei seminativi e le due colture principali insieme non possono superare il 95 per cento della superficie).

Sono esonerate dalla diversificazione le aziende in cui: le superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso); i seminativi sono investiti per più del 75 per cento a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole sono investite per più del 75 per cento a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 per cento nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente. Inoltre, le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75 per cento dei seminativi non applicano i limiti massimi.

Per il calcolo delle quote delle diverse colture, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale; la scelta di tale periodo è rimandata all'Agea la quale dovrà poi comunicarlo agli agricoltori entro il 31 gennaio 2015. In merito al mantenimento dei prati permanenti, l'agricoltore non può convertire le superfici a prato permanente che ricadono all'interno della

aree sensibili al di fuori dei territori di competenza delle due direttive. E' compito dello Stato membro garantire che la proporzione delle superfici a prato permanente non diminuisca più del 5 per cento in relazione alla superficie agricola totale. Ciò vuol dire che lo Stato membro assicura il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla "superficie di riferimento" al 2015.

In ultimo abbiamo le aree di interesse ecologico. Quando i seminativi di un'azienda superano i 15 ettari, l'agricoltore deve prevedere aree di interesse ecologico per una superficie pari almeno al 5 per cento dei seminativi. Sono esclusi, quindi, dal calcolo le colture permanenti e i prati e pascoli permanenti. Dal 2017 la soglia del 5 per cento può essere aumentata al 7 per cento con applicazione dal 2018.

Nel Regolamento di base sono elencate quali aree possono essere considerate come aree di interesse ecologico e sono: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboscamento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione, superfici con colture azotofissatrici.

Relativamente al fattore di ponderazione previsto per le colture azotofissatrici, lo scorso 2 aprile la Commissione in una dichiarazione ha affermato l'intenzione di aumentare il coefficiente dal 0,3 a 0,7 a partire dal 2015. A tal proposito, il 18 luglio 2014, è stato reso noto il progetto di Regolamento delegato volto proprio all'aumento del fattore.

Infine, una scelta che appare ormai consolidata è quella relativa alla determinazione del pagamento. Questo sarà calcolato proporzionalmente al valore dei titoli detenuti dall'agricoltore. Nei casi di applicazione delle pratiche equivalenti non è possibile il doppio finanziamento e la riduzione verrà calcolata sul pagamento individuale.

Il presente articolo rientra nel progetto "La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali" cofinanziato dall'Unione Europea – DG AGRI.